

e. III

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 634/A III^a Legislatura

" Istituzione dell'Osservatorio Epidemio-
logico regionale".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 16/7/84.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

In campo sanitario la "conoscenza" dei fenomeni assume un valore fondamentale per consentire l'approntamento di risposte organizzative e gestionali.

Gli elevati costi sociali che la cura della salute comporta rendono, inoltre, necessario, come è noto, orientare il sistema verso la prevenzione primaria dell'evento morboso. Tali necessità possono trovare un idoneo soddisfacimento solo attraverso l'attivazione di un osservatorio epidemiologico regionale inteso come sistema "di ampiezza regionale" per acquisire, selezionare, catalogare, elaborare i dati socio-sanitari, forniti dalle strutture istituzionalizzate, per tenere sotto monitoraggio quelle realtà socio-sanitarie ritenute importanti e significative ai fini preventivi.

L'Osservatorio Epidemiologico Regionale si colloca così nel sistema sia come ricettore di informazioni specifiche delle strutture coinvolte che come fornitore, ai vari livelli, di informazioni orientate verso l'analisi dei reali rapporti, e delle loro prevedibili proiezioni, tra stato di salute della popolazione;

presenza e distribuzione nell'ambiente di agenti, fattori o condizioni morbigene;

efficacia ed efficienza delle strutture socio-sanitarie esistenti.

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

L'Osservatorio Epidemiologico è, quindi, un punto di collocamento tra l'attività di indagine e di ricerca scientifica e la conseguente azione di intervento. In particolare, per le attività di indagine e di ricerca scientifica l'Osservatorio Epidemiologico potrà consentire ricerche descrittive, relative cioè al modo di distribuirsi e di progredire delle malattie nella popolazione; analitiche, cioè di verifica delle ipotesi delle precedenti ricerche; sperimentali e cioè di misurazione degli effetti degli interventi e sull'ambiente e sui servizi.

Così, per l'attività di intervento, l'Osservatorio epidemiologico renderà possibile gli adeguamenti organizzativi del sistema socio-sanitario e delle strutture operative sia per la tenuta del sistema sia come dinamica a fronte delle situazioni che condizionano lo stato di salute della collettività.

Il presente disegno di legge si compone di n.7 articoli.

L'art.1 istituisce l'Osservatorio Epidemiologico.

Gli artt. 2-3 precisano i compiti dell'osservatorio epidemiologico, quale strumento tecnico-scientifico di cui si avvale la Giunta Regionale e ne definiscono l'organizzazione.

L'art.4 istituisce il Comitato Tecnico Scientifico che presiede alle attività dell'Osservatorio Epidemiologico.

Il Comitato ha una durata quinquennale e si rinnova all'inizio di ogni legislatura.

Il Comitato specificatamente ha il compito di predisporre

./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

il programma annuale di lavoro entro il 31 ottobre e la relazione consuntiva relativa all'attività svolta nello anno precedente entro il 31 marzo.

L'art.5 tratta dei rapporti dell'Osservatorio Epidemiologico con le altre Regioni e con l'Istituto Superiore di Sanità.

L'art.6 prevede l'istituzione di apposita pubblicazione da parte della Regione di un notiziario trimestrale in cui vengono comunicati i risultati dell'elaborazione dei dati raccolti.

L'art.7 prevede che per gli oneri derivanti per il funzionamento dell'Osservatorio Epidemiologico si farà fronte con il fondo sanitario regionale.

REGIONE PUGLIA

- 1 -

D . D . L .

"Istituzione dell' osservatorio epidemiologico regionale"

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Art.1
(Finalità)

La Regione Puglia istituisce l'Osser
vatorio Epidemiologico Regionale per
l'attività di raccolta informazioni
sullo stato di salute della popolazio
ne in funzione della programmazione
del servizio sanitario regionale, anche
in attuazione dell'art.58 della legge
n.833/1978.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Art.2

(Compiti)

L'Osservatorio Epidemiologico Regionale è l'organizzazione tecnico-scientifica di cui si avvale la Giunta Regionale per:

- avere dati sulla incidenza delle malattie sul territorio;
- promuovere indagini epidemiologiche;
- individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;
- eseguire studi atti a fornire indicazioni per interventi urgenti su temi particolarmente rilevanti;
- elaborare i dati comunque raccolti at tinenti a problemi di carattere socio sanitario, per un loro utilizzo nella programmazione;
- coordinare i modi e i tempi della pre venzione;
- predisporre interventi finalizzati;
- valutare la compatibilità dei program mi con le risorse disponibili, nonché le specifiche attuative dei programmi;
- valutare l'efficacia degli interventi ed i benefici prodotti in relazione al le risorse utilizzate;

./.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

- promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale;
- predisporre il programma annuale di attività per il sistema informativo;
- predisporre la relazione annuale sullo stato sanitario della Regione.

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Art.3

(Organizzazione)

L'Osservatorio epidemiologico svolge i propri compiti attraverso:

- i presidi ed i servizi dell'U.U.S.S.LL.;
- apposito Ufficio dell'Assessorato Regionale alla Sanità;
- la collaborazione delle strutture dell'Università degli Studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui all'art.39 L.833/1978;
- la collaborazione con altri Istituti o Enti Pubblici che svolgono attività di ricerca, attraverso apposite convenzioni.

Le istituzioni pubbliche e private, operanti nell'ambito del territorio regionale sono tenute a fornire all'osservatorio epidemiologico le informazioni di carattere sanitario e sociale, necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

Art.4

(Il Comitato tecnico scientifico)

All'attività dell'osservatorio epidemiologico presiede un comitato tecnico scientifico che si avvale di una segreteria costituita presso l'Assessorato alla Sanità.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Giunta Regionale che lo nomina su proposta dell'Assessore Regionale alla Sanità.

Il Comitato è composto da 15 esperti nelle seguenti materie;

- epidemiologia.
- igiene ed ecologia
- malattie infettive
- patologia generale
- patologia medica e chirurgica
- profilassi e patologia veterinaria
- biometrica e statistica sanitaria
- medicina del lavoro
- farmacologia.
- economia sanitaria
- pianificazione socio-sanitaria.

REGIONE PUGLIA

- 7 -

Il Comitato Tecnico Scientifico é presieduto dall'Assessore Regionale alla Sanità o da un suo delegato.

La nomina è effettuata all'inizio di ogni legislatura ed i componenti possono essere confermati.

Il Comitato Tecnico Scientifico deve, entro il 31 ottobre di ogni anno, predisporre il programma di lavoro per l'anno successivo da sottoporre alla approvazione della Giunta Regionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno deve predisporre la relazione consuntiva dell'attività svolta.

Il Comitato Tecnico Scientifico di norma si riunisce con periodicità mensile.

Ai componenti del Comitato Tecnico scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennità di presenza ed il rimborso delle spese, nella misura prevista dall'art.4 della L.R. 12 agosto 1981, n.45.

La Giunta Regionale nei casi in cui

REGIONE PUGLIA

- 8 -

ravvisi l' esigenza di prestazioni di consulenza, provvede a determinare i relativi compensi nel rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni legislative.

REGIONE PUGLIA

- 9 -

Art.5

(Rapporti con le Regioni e
con il laboratorio epide-
miologico dell'Istituto
Superiore di Sanità)

L'Osservatorio Epidemiologico Regiona-
le per interscambi, notizie e coordina-
menti di attività di interesse interre-
gionale curerà opportuni collegamenti
con gli Osservatori Epidemiologici del-
le altre Regioni e con il laboratorio
epidemiologico dell'Istituto Superiore
di Sanità.

REGIONE PUGLIA

- 10 -

Art.6

(Notiziario)

La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati della elaborazione dei dati raccolti.

REGIONE PUGLIA

- 11 -

Art.7

(Finanziamento)

Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'osservatorio epidemiologico gravano sul fondo sanitario regionale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 23.7.84